

n. 1938/2016 R.G.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:

dott.	Domenico PAPARO	Presidente
dott.ssa	Isabella MARIANI	Consigliere
dott.	Leonardo SCIONTI	Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

- S E N T E N Z A -

nella causa in grado unico iscritta a ruolo il 03.08.2016
al n. 1938 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2016

promossa da

COMUNE DI SERAVEZZA, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avv. Simone Leo, elettivamente domiciliato in Firenze, Viale Redi n. 25, presso e nello studio dell'Avv. Salvatore Bianchini, come da mandato allegato

- impugnante -

contro

F.I.R.C – FIDUCIARIA ITALIANA REALIZZO CREDITI s.r.l. (già, s.p.a.) in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Pistoia, via Cavour n. 106, presso e nello studio dell'Avv. Elena Toni che la rappresenta e difende come da mandato allegato

- impugnata -

avente ad oggetto: impugnazione di lodo arbitrale



La causa era posta in decisione sulle seguenti conclusioni: **per l'impugnante Comune:**

“Voglia la Corte di Appello, in accoglimento dell'impugnazione: - accertare e dichiarare, in relazione ai capi del lodo arbitrale oggetto dell'impugnazione, la nullità e/o invalidità e/o inefficacia del lodo, con annullamento del lodo stesso e con assunzione, in ogni caso, di ogni conseguente pronuncia di legge; - rigettare, in riforma parziale del lodo arbitrale, la domanda con la quale F.I.R.C. Fiduciaria Italiana Realizzo Crediti S.p.A. ha domandato che il Comune di Seravezza fosse condannato al pagamento della somma di euro 25.822,84 oltre accessori ed accertare e dichiarare che il Comune di Seravezza non è debitore verso F.I.R.C. di alcuna somma di denaro; - condannare, in riforma parziale del lodo arbitrale, ferma restando la responsabilità solidale ex art. 814 c.p.c., F.I.R.C. Fiduciaria Italiana Realizzo Crediti S.p.A a pagare integralmente tutte le spese dell'arbitrato con refusione a favore del Comune di Seravezza delle spese legali di difesa e di quelle da quest'ultimo già corrisposte al collegio arbitrale; - rigettare l'appello incidentale e tutte le conclusioni avanzate dall'impugnata. Con vittoria di competenze e spese di lite del presente giudizio...”;

per l'impugnata F.I.R.C.: *“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze a) dichiarare l'interposto appello principale inammissibile per tutti i motivi meglio specificati in premessa; b) dichiarare l'interposto appello principale inammissibile ex art. 348 bis c.p.c., stante la mancanza di una ragionevole probabilità di essere accolto; c) rigettare l'appello principale avverso perché infondato in fatto ed in diritto; d) accogliere l'appello proposto in via incidentale dalla comparente e, confermata la debenza della somma capitale e, in parziale riforma del lodo arbitrale, condannare il Comune di Seravezza, in persona del suo legale rappresentate pro tempore a pagare alla F.I.R.C. - Fiduciaria Italiana Realizzo Crediti s.r.l. (già F.I.R.C. - Fiduciaria Italiana Realizzo Crediti s.p.a) gli interessi legali sulla somma di Euro 25.822,84= dal dì del dovuto (anno 1992) all'effettivo saldo per tutte le ragioni meglio specificate in premessa che si quantificano in circa Euro 25.754,76= o la minore o maggiore somma che risulterà all'esito del presente giudizio e per l'effetto – ferma la responsabilità solidale ex art. 814 - condannare parte impugnante al pagamento integrale del compenso del Collegio*



Arbitrale, oltre alle spese legali e competenze del procedimento arbitrale e di questo giudizio...”.

- FATTO E DIRITTO -

I. Con atto di nomina di arbitro ritualmente notificato, la società F.I.R.C. – FIDUCIARIA ITALIANA REALIZZO CREDITI s.p.a. (d’ora in poi F.I.R.C) chiedeva al Collegio Arbitrale di condannare il Comune di Seravezza al pagamento in favore della ricorrente di euro 65.583,32, oltre CNPAIA e IVA e oltre interessi dal dì del dovuto al saldo, con vittoria di spese, e in ipotesi condannare il Comune di Seravezza al pagamento in favore della ricorrente di euro 25.822,84, oltre CNPAIA e IVA e oltre interessi dal dì del dovuto al saldo, con vittoria di spese.

I.1 In fatto, è da precisare che il comune di Seravezza aveva conferito, nel 1988, incarico all’Arch. Puliti di progettare e realizzare un centro sportivo; per la suddetta attività il professionista trasmetteva al Comune notula pari a Lire 234.644.756 del vecchio conio oltre CNPAIA e IVA (pari a Euro 121.183,90= oltre oneri accessori). In data 10.07.1992 tra il Comune ed il Puliti interveniva una transazione in forza della quale il compenso del professionista era rideterminato in una minor somma in parte già oggetto di acconto, in parte da corrisondersi all’atto della transazione e in parte da corrisondersi “...*alla presentazione di uno stralcio del progetto, contenente modifiche impartite dall’Amministrazione Comunale per il quale il professionista si impegna a non esigere compenso alcuno...*”. Il Comune provvedeva esclusivamente ad un pagamento parziale sì che il professionista, in data 30.10.1993, otteneva dal Presidente del Tribunale di Lucca, decreto ingiuntivo per la rimanenza ma il Comune opponeva il decreto eccependo, innanzitutto, in rito la devoluzione ad arbitri della controversia. Il Tribunale di Lucca accoglieva l’eccezione, dichiarando la giurisdizione dell’Arbitro (Tr. Lucca, sentenza n. 8397/1999, del 01.07.1999) in applicazione della clausola compromissoria inserita in delibera comunale. Tuttavia, il professionista, nelle more, con scrittura privata autenticata del 25.10.1991 aveva provveduto a cedere *pro solvendo* il credito a CARI Lucca nella minor somma di Lire 100.000.000, a garanzia del credito concesso dalla stessa Banca e di quanto ad essa dovuto per capitale,



interessi, tasse, imposte, spese.....”; a seguito dell'avvenuta cessione di ramo di azienda tra CARI Lucca e BIPIELLE – società di Gestione del Credito s.p.a., il credito veniva acquisito da quest'ultima, che – a sua volta – con cessione in data 30.12.2002, lo cedeva alla TIEPOLO FINANCE 2 s.r.l., la quale, infine, lo cedeva alla F.I.R.C. in data 31.10.2008. Quest'ultima, in qualità di ultima cessionaria, promuoveva il giudizio arbitrale.

I.2. In data 05.05.2016, in esito alla procedura, veniva emesso e sottoscritto il lodo arbitrale oggetto di causa, che – in accoglimento della domanda formulata in via subordinata da F.I.R.C. – condannava il Comune di Seravezza a corrispondere a F.I.R.C. la somma di € 25.822,84= oltre interessi, con compensazione integrale delle spese di lite tra le parti. Osservava il Collegio Arbitrale che l'arch. Puliti vantava un credito ridotto di euro 25.822,84, così determinato in seguito ad accordo transattivo fra le parti ed a pagamento di acconti; che il credito era valido e cedibile, e validamente acquisito dalla FIRC con atto di cessione reso opponibile al Comune di Seravezza; che il credito non era prescritto, dovendosi dare rilievo agli atti interruttivi posti in essere dal cedente *pro solvendo* prima e dalla FIRC successivamente.

I.3. Impugnava il lodo il Comune di Seravezza, chiedendo in via preliminare la sospensione dell'efficacia esecutiva del lodo e nel merito, lamentando: 1) violazione o falsa applicazione degli articoli 2697 e 2700 cc in relazione all'atto di cessione del credito del 2008 fra Tiepolo Finance e FIRC, e per mancata pronuncia, ex art. 829 n. 12 cc., in ordine alla relativa eccezione sollevata dal comune di Seravezza: la FIRC infatti non aveva dato prova della sussistenza degli atti di cessione del credito diversi dall'ultimo, non potendo essere assunto a prova della sussistenza l'ultimo atto di cessione, in cui si fa riferimento ai precedenti, poiché l'atto pubblico non poteva fare prova della veridicità delle dichiarazioni rese dalle parti di fronte al notaio: peraltro il collegio arbitrale non aveva motivato il rigetto dell'eccezione avanzata dall'impugnante, dando per provata la sussistenza della cessione. 2) Violazione o falsa applicazione dell'art. 2697 cc. come conseguenza dell'errata qualificazione giuridica della fattispecie in relazione alle risultanze istruttorie dell'arbitrato. Contraddittorietà



del lodo ex art. 829 n.11 c.c.: il collegio arbitrale non aveva tenuto conto dell'atto di cessione di solo parte del credito da parte del Puliti a beneficio di banca Toscana e Cassa di Risparmio di Lucca, e dunque la F.I.R.C non era titolare *in toto* del credito in controversia. **3)** Violazione o falsa applicazione dell'art. 1260 cc. e art. 9 L. 2248/1965: il collegio arbitrale sosteneva che l'art. 9 L. 2248/1965 poneva un vincolo di incredibilità in corso di esecuzione del contratto. In realtà la prima cessione del credito aveva avuto luogo in un momento in cui il contratto di opera professionale era ancora in corso, poiché la direzione dei lavori doveva ancora essere eseguita. Ciò aveva reso invalida la cessione. **4)** Violazione o falsa applicazione degli articoli 1264 cc. e art. 117 d.lgs 163/2006: dando per buono che l'unica cessione notificata al comune di Seravezza era l'ultima, non erano stati notificati all'impugnante le precedenti cessioni di credito, e dunque tale mancanza rendeva inefficaci nei confronti del debitore non solo tutte tali cessioni, ma anche l'ultima di esse. **5)** Violazione o falsa applicazione degli artt. 1260, 1267 e 2943 c.c., in ordine all'eccezione di prescrizione. La cessione del credito, anche *pro solvendo*, aveva effetto immediatamente traslativo della proprietà, spettava al cessionario attivarsi per conservare il credito, ovvero compiere atti interruttivi della prescrizione, che invece erano stati proposti da soggetto non legittimato, ovvero il cedente Puliti, poiché non più titolare del diritto. Tale ragionamento peraltro era superfluo per le cessioni successive alla prima, avvenute *pro soluto*, poiché in tal caso mancava, da parte del cedente, assunzione di garanzia di adempimento dell'obbligazione. **6)** Errata qualificazione giuridica della fattispecie in ordine al contenuto e all'esecuzione della transazione; inadempimento del professionista. Sotto tale aspetto, contestava la ricostruzione dei fatti svolta dal collegio arbitrale: in primo luogo laddove era affermato che il comune era debitore di una somma nei confronti del Puliti, dal momento che la somma stanziata fuori bilancio dal comune avrebbe riguardato un corrispettivo per la progettazione e direzione dei lavori, quest'ultima peraltro mai eseguita, da liquidarsi successivamente in misura delle prestazioni effettivamente rese. In secondo luogo, il Puliti non aveva fornito, entro i termini



pattuiti, gli elaborati progettuali esecutivi richiesti, impedendo al Comune di attivare le procedure per l'accensione del mutuo e di approvare il progetto esecutivo.

I.4. Si costituiva in giudizio la società F.I.R.C, che si opponeva alla sospensione dell'efficacia del lodo e, diffusamente argomentando in fatto e in diritto su ciascun motivo di impugnazione, chiedeva di dichiarare l'inammissibilità della stessa, ex artt. 342 e 348 c.p.c., per mancanza di ragionevole probabilità di essere accolto, di rigettare l'appello principale, poiché infondato in fatto e in diritto, e infine di accogliere l'appello incidentale con condanna del Comune, in parziale riforma del lodo arbitrale, al pagamento di interessi dal fatto anziché dalla domanda arbitrale, come disposto.

I.5. Previa fissazione di apposita udienza, la Corte respingeva l'istanza di sospensiva avanzata dall'impugnante Comune ritenendo, innanzitutto, che l'impugnativa *"...non esprima apprezzabile fumus bonis iuris, considerato che l'impugnazione del lodo per nullità ai sensi dell'art. 829 cpc è un giudizio a critica vincolata ove vige la regola della specificità dei motivi e dove, analogamente al giudizio introdotto con ricorso per Cassazione, le censure alla decisione impugnata possono riguardare solo errori di diritto commessi dagli arbitri e non invece la ricostruzione dei fatti storici oggetto del lodo..."*; ravvisava in ogni caso, altresì, insussistenza di pregiudizio nelle more con riferimento alla situazione patrimoniale della finanziaria impugnante. Quindi, senza ulteriore istruttoria, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni delle Parti come in epigrafe trascritte, previa concessione dei termini di legge per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.

II. L'eccezione di inammissibilità dell'impugnativa. È infondata. L'impugnante, come richiede l'art. 342 c.p.c., ha specificamente riportato le parti del lodo di cui chiede la riforma e ha ampiamente argomentato sul punto, sì che risulta sufficientemente apprezzabile la specificità delle censure articolate (sui requisiti di valida impugnazione, fra le altre, cfr. Cassazione Civile, Sezione II, 15.06.2016, n. 12280; *id.*, Sezione VI-1, ordinanza 22.09.2015, n. 18704). La circostanza, poi, che questa Corte abbia proceduto alla trattazione nel merito dell'impugnazione, ritenendo



implicitamente di non ravvisare un'ipotesi di inammissibilità ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., rende detta decisione non ulteriormente sindacabile (cfr. Cassazione civile, Sezione III, 15.04.2019 n. 10422).

III. Il merito. Le impugnative principale e incidentale sono infondate e devono essere respinte.

III.1. In linea generale, come già ribadito da questa Corte in sede di sospensiva, l'impugnativa *de qua* costituisce mezzo di impugnazione a critica vincolata (art. 829 c.p.c), ovvero esperibile per motivi tassativi, non suscettibili di estensione analogica. Ebbene, ai sensi dell'art. 829/3, l'impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia è consentita se espressamente disposta dalle parti o dalla legge. Nel caso di specie, pure non avendo le parti pattuito alcunché sul punto in sede di clausola compromissoria, è in ogni caso da sottolineare che il d.l. 22.06.2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese convertito con modificazioni in l. 07.08.2012 n. 134, all'art. 48/1, prevede che “...nei giudizi arbitrali per la risoluzione di controversie inerenti o comunque connesse ai lavori pubblici, forniture e servizi il lodo è impugnabile davanti alla Corte di Appello, oltre che per i motivi di nullità, anche per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia...”. Quanto all'estensione della locuzione suddetta, “violazione di regole di diritto relative al merito della controversia”, sul punto la Suprema Corte osserva che la denuncia di nullità del lodo arbitrale postula, in quanto ancorata agli elementi accertati dagli arbitri, l'esplicita allegazione dell'erroneità del canone di diritto applicato rispetto a detti elementi, e non è, pertanto, proponibile in collegamento con la mera deduzione di lacune d'indagine e di motivazione, che potrebbero evidenziare l'inosservanza di legge solo all'esito del riscontro dell'omesso o inadeguato esame di circostanze di carattere decisivo (Cassazione civile, Sezione I, Ordinanza n. 28997 del 12/11/2018; *id.*, Ordinanza n. 5663 del 08/06/1999). Ne consegue che, analogamente a quanto avviene in caso di ricorso per Cassazione, le censure al lodo arbitrale possono riguardare esclusivamente errori di diritto commessi dagli arbitri che non richiedano una nuova ricostruzione dei fatti da parte della Corte (sul punto, cfr. anche Cass.



13968/2011, secondo cui “...la valutazione dei fatti dedotti e delle prove acquisite nel corso del procedimento arbitrale non può essere contestata a mezzo dell’impugnazione di nullità del lodo arbitrale, in quanto tale valutazione è negozialmente rimessa alla competenza istituzionale degli arbitri...”).

III.2. Nel caso di specie tutti i motivi di impugnazione, di ambedue le Parti, si traducono, in realtà, in pretese lacune di indagine e di motivazione (per parte impugnante principale: validità delle cessioni di crediti, errate qualificazioni nel merito della fattispecie, eccezione di prescrizione; per parte impugnante incidentale: decorrenza degli interessi) che costringerebbero questa Corte ad un riscontro, previa esatta ricostruzione dei fatti, sull’omesso o inadeguato esame di circostanze fattuali di carattere decisivo (così qualificate dall’appellante medesimo) al fine di verificare le effettive violazioni censurate. Tanto non è ammesso. Quanto sopra non soltanto è riscontrabile nelle denunce poste dall’impugnante sotto la forma di omessa (art. 829 c.p.c. n.12) e contraddittoria (art. 829 c.p.c. n.11) motivazione, ma altresì per quanto concerne il preteso vizio di omessa pronuncia. Sotto tale ultimo aspetto, il collegio arbitrale si è invece pronunciato, anche diffusamente, in merito all’eccezione proposta dall’appellante circa l’insussistenza delle cessioni di credito diverse dall’ultima, sostenendo, in breve, che le cessioni risultano implicitamente nel richiamo operato nell’atto pubblico con cui veniva ceduto per l’ultima volta il credito a F.I.R.C. senza che sia intervenuta alcuna prova contraria al riguardo: ebbene, anche in questo caso, l’analisi sulla correttezza di una simile argomentazione, come già detto, non spetta a questa Corte.

IV. Le spese. Quanto alle spese di lite, tenuto conto della soccombenza reciproca, esse vanno interamente compensate.

- PER QUESTI MOTIVI -

La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando sulla causa di impugnazione introdotta dal Comune di Seravezza, in persona del Sindaco in carica, nei confronti di F.I.R.C – FIDUCIARIA ITALIANA



REALIZZO CREDITI s.r.l. (già, s.p.a.) in persona del legale rappresentante *pro tempore*, avverso il lodo arbitrale reso tra le parti in data 05.05.2016, così provvede:

- 1) respinge l'impugnazione principale e l'impugnazione incidentale e, per l'effetto, conferma il lodo suddetto;
- 2) compensa tra le Parti le spese di lite;
- 3) dà atto che sussistono, nei confronti di ambedue le Parti, i presupposti per l'applicazione dell'art. 13/1^{quater} dPR n. 115/2002 in materia di spese di giustizia (comma introdotto dall'art. 1/17-18 della l. n. 228/2012 del 24.12.2012 applicabile a far data dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge (pubblicata in GU, Serie Gen., n. 302 del 29.12.2012 ed entrata in vigore in data 01.01.2013).
- 4) dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 del d.l.vo 30.06.2003 n.196.

Firenze, 04.12.2020

IL CONSIGLIERE Est.
Leonardo Scionti

IL PRESIDENTE
Domenico Paparo

